

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013****DISPOSIZIONI OPERATIVE UNICHE PER LO SVILUPPO
DEL SISTEMA PRODUTTIVO VENETO****PARTE GENERALE****1. SOGGETTI BENEFICIARI**

PMI e loro consorzi industriali, artigiane, commerciali e di servizi, iscritte ai pubblici registri pertinenti, che rientrano nei parametri di cui all'allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Le PMI devono essere in attività e finanziariamente ed economicamente sane, ossia deve risultare positiva la valutazione – sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale – sulla possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto degli impegni assunti, agli impegni finanziari derivanti dall'operazione per la quale viene richiesta l'ammissione ai benefici del Fondo.

Non possono fruire delle agevolazioni le imprese per le quali sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 ovvero emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs 8 agosto 1994, n. 490. Non possono altresì fruire delle agevolazioni le imprese che si trovino in stato di liquidazione volontaria o che siano sottoposte a procedura concorsuale o, ancora, che siano classificabili "in difficoltà" ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, pubblicata in GUCE del 1° ottobre 2004, n. 244. Non è considerata impresa in difficoltà l'impresa costituita da meno di tre anni, a meno che non sia stata aperta nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

2. SETTORI ECONOMICI AMMESSI

Sono ammissibili alle agevolazioni le PMI operanti nei settori di seguito specificati (rif. classificazione ATECO 2007).

L.R. 9 febbraio 2001, n. 5: PMI operanti nei seguenti settori: C, D, E, F, H, J, M72, **A01.61**

L.R. 17 gennaio 2002, n. 2: PMI artigiane di tutti i settori

L.R. 18 gennaio 1999, n. 1: PMI operanti nei seguenti settori: E38, G, H52.29, H53.20, I56, J59, J60.10, J60.20, J62, K66, L68, M69, M70, M71, M73, M74.20, M74.30, N77, N78, N79, N80, N81, N82, P85, R90.02, R92, R93, S95, S96.

Per ciascuna normativa settoriale di riferimento, le iniziative oggetto delle richieste di agevolazione dovranno risultare coerenti con i codici istat ammissibili delle PMI richiedenti.

In ogni caso, non sono ammissibili i casi di esclusione individuati, in relazione al regime di aiuto prescelto dalla PMI richiedente, dai Regolamenti Comunitari di seguito elencati:

- n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006: aiuti "de minimis";
- n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007: aiuti "de minimis" nel settore della pesca;
- n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, Sezione 2 "Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI" ("regime di esenzione").

3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

3.1 Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

Tutti i costi devono avere carattere di oneri pluriennali (costi ammortizzabili) e come tali devono essere contabilizzati. I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno essere ceduti o dismessi per l'intera durata dell'operazione agevolata.

Tipologie di spesa		Finanziabilità sull'investimento totale ammissibile
Investimenti immobiliari	<ul style="list-style-type: none"> > Acquisto, ristrutturazione, rinnovo, trasformazione, ampliamento ed adeguamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività. > Acquisto di terreni funzionali alla realizzazione di interventi di ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività. 	100%
Investimenti mobiliari	<ul style="list-style-type: none"> > Acquisto di impianti produttivi macchinari, attrezzature e hardware. > Acquisto di arredi. > Realizzazione / adeguamento di impianti tecnologici. > Acquisto di automezzi targati e natanti ad esclusivo uso aziendale. 	100%
Immobilizzazioni immateriali	<ul style="list-style-type: none"> > Spese connesse a: registrazione e acquisto di diritti di brevetto; sviluppo software, acquisto licenze software, riconoscimento di marchi di prodotto, acquisizione di know-how e conoscenze tecniche non brevettate. 	100%
Spese tecniche	<ul style="list-style-type: none"> > Spese di direzione lavori, studi, progettazioni, consulenze affidati all'esterno, connessi con il programma di investimento, e finalizzati anche ad iniziative di commercializzazione e promozione nonché all'ottenimento di certificazioni di qualità. Non sono ammissibili le spese inerenti servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa o al mantenimento delle certificazioni già acquisite. 	10%

Specifiche operative

- a. Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti rappresentati da voci di spesa di importo unitario non inferiore a euro 100 (al netto di IVA ed oneri ed esclusi gli importi relativi a materiali di consumo, minuteria ed altri beni non pertinenti).

- b. Le spese inerenti gli “impianti tecnologici” (a titolo esemplificativo e non esaustivo: elettrico, idrosanitario, di condizionamento, antincendio, rilevazione fumi) rientrano nella tipologia di spesa “impianti, attrezzature, macchinari e arredi” e sono ammissibili, in caso di adeguamento per messa a norma, solo qualora non siano già scaduti i termini previsti dalla normativa di riferimento.
- c. Gli interventi su immobili di terzi sono ammissibili limitatamente alle opere di ordinaria manutenzione e di adeguamento alla specifica attività esercitata. Le spese relative agli acquisti di materiale sono finanziabili a condizione che siano fatturate le spese per posa e messa in opera corrispondenti al medesimo materiale.
- d. L’acquisto di un terreno è ammissibile solo qualora alla data della domanda di ammissione alle agevolazioni lo stesso sia edificabile.
- e. Gli investimenti in immobili destinati all’esercizio dell’attività sono ammissibili solo per immobili classificati in categorie catastali pertinenti l’attività esercitata.
- f. La nuova costruzione di immobili è ammessa solo in caso di ampliamento. I terreni sui quali viene realizzata la nuova costruzione potranno anche non essere di proprietà della PMI richiedente purché alla stessa sia stato riconosciuto, con atto notarile, il diritto di superficie per un periodo non inferiore alla durata del finanziamento agevolato richiesto.
- g. L’acquisto di locali e fabbricati esistenti è ammissibile solo nei casi in cui la data fine lavori dichiarata al Comune dall’impresa costruttrice sia antecedente la data del rogito di almeno 12 mesi.
- h. La compravendita di beni immobili per l’esercizio dell’attività non è ammissibile se il titolare, socio o componente degli organi sociali dell’impresa acquirente (più in generale “soggetto acquirente”) è anche venditore ovvero titolare, socio o componente degli organi sociali dell’impresa venditrice (più in generale “soggetto venditore”). Negli altri casi, qualora sussistano rapporti di coniugio, parentela o affinità (fino al terzo grado) tra “soggetto acquirente” e “soggetto venditore”, andrà prodotta una recente perizia giurata di stima del bene oggetto della compravendita, redatta da un professionista esterno abilitato non legato da vincoli di coniugio, parentela o affinità (fino al terzo grado) con entrambe le parti.
- i. L’acquisto di arredi è ammissibile solo per le PMI con sede operativa con attività prevalente nel settore del commercio e dei servizi ex LR n.1/1999.
- j. L’acquisto di autovetture è ammissibile solo per soggetti che svolgono come attività prevalente quella di agente di commercio (nella misura massima di una sola autovettura per agente in regola con i versamenti ENASARCO), autoscuole (per autovetture speciali destinate all’attività di scuola guida), attività di autonoleggio con conducente (taxi) e attività di onoranze funebri (per le sole autovetture speciali). Non è ammissibile l’acquisto di mezzi di trasporto targati da destinare ad attività di noleggio o di locazione onerosa.
- k. L’acquisto di beni usati e rigenerati è ammissibile solo relativamente a impianti produttivi, macchinari, attrezzature e hardware acquistati da rivenditore autorizzato e coperti da garanzia del fornitore all’acquisto di durata non inferiore a 12 mesi. L’acquisto di autovetture usate è ammissibile solo relativamente ad autovetture classificate “Chilometri Zero” acquistate da soggetti che svolgono come attività prevalente quella di agente di commercio.
- l. È ammissibile l’acquisto di mezzi commerciali immatricolati autocarro (max 3 posti a sedere) il cui uso sia pertinente all’attività della PMI.
- m. Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di azienda o di ramo d’azienda da soggetti terzi (non è ammissibile l’acquisto da coniuge, parenti o affini fino al terzo grado), rappresentate dall’acquisto di attrezzature e beni aziendali il cui valore risulti in modo analitico dall’inventario dei beni ceduti, parte integrante dell’atto di cessione d’azienda.
- n. Sono ammissibili solo le spese riguardanti investimenti completi (non sono ammissibili fatture in acconto se non accompagnate dalle relative fatture a saldo) e dotati di autonomia funzionale.

3.2 Interventi di supporto finanziario

Tipologie di intervento		Finanziabilità sull'investimento totale ammissibile
Ricapitalizzazione aziendale	Per un importo massimo non superiore a quello delle sottostanti operazioni di aumento di capitale sociale già deliberate e sottoscritte nei dodici mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione.	100%
Riequilibrio finanziario aziendale	Per un importo massimo non superiore al 35% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi.	100%
Consolido passività bancarie a breve	Per un importo massimo non superiore al minore dei saldi di tutti i conti correnti per elasticità di cassa riferiti agli ultimi due trimestri solari precedenti la data della domanda di agevolazione.	100%
Altre iniziative di supporto finanziario *	Operazioni di supporto finanziario a fronte di: <ul style="list-style-type: none"> > crediti insoluti; > crediti maturati e scaduti verso le Pubbliche Amministrazioni; > rimborsi di finanziamenti a medio lungo termine a fronte di investimenti aziendali; > anticipazioni a fronte di uno o più ordini accettati e/o contratti di fornitura di beni e/o servizi. 	100%

* La presente finalità sarà operativa solo allo scadere dell'operatività della "Misura Anticrisi", disciplinata con DGR n. 676/12 e DGR n. 1280/12.

Specifiche operative

Gli interventi di supporto finanziario, da intendersi alternativi tra di loro (a ciascuna domanda di agevolazione potrà corrispondere una sola tipologia di intervento) sono così definiti:

Ricapitalizzazione aziendale: è perfezionabile secondo due modalità:

- a. Finanziamento agevolato erogabile all'impresa in presenza di aumento di capitale già deliberato e sottoscritto per almeno pari importo dai soci, i quali effettueranno i versamenti nelle casse sociali in maniera dilazionata, in corrispondenza delle scadenze di rimborso del finanziamento stesso ("prestito partecipativo");
- b. Finanziamento agevolato subordinato a contestuale aumento di capitale, di almeno pari importo, da parte dei soci. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'avvenuto versamento dell'aumento nelle casse sociali.

In entrambi i casi, l'operazione dovrà avvenire esclusivamente con apporto di denaro fresco (non utilizzo delle riserve).

Riequilibrio finanziario aziendale: finanziamento agevolato a medio-lungo termine a supporto del capitale circolante per importo non superiore al 35% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi. Il magazzino di riferimento è quello relativo alla natura dell'attività prevalente della PMI richiedente (commerciale o produttiva).

Consolido passività bancarie a breve: finanziamento agevolato finalizzato ad interventi di consolidamento di debiti bancari a breve termine connessi a pregressi investimenti produttivi. Si consolidano esclusivamente gli utilizzi per scoperto di conto corrente bancario (affidamenti a revoca per elasticità di cassa); l'importo massimo consolidabile è quello risultante dalla sommatoria dei saldi di tutti i c/c per elasticità di cassa (attivi e passivi), avuto riguardo al minore tra gli importi rinvenienti alle scadenze degli ultimi due trimestri solari precedenti la data della domanda di agevolazione. In caso di affidamenti promiscui è necessario produrre una dichiarazione della Banca circa l'effettivo utilizzo al netto delle anticipazioni.

Altri interventi di supporto finanziario: finanziamenti agevolati concessi a fronte delle fattispecie elencate in tabella. In particolare:

- a. Crediti insoluti: sono ammissibili gli importi relativi ai crediti insoluti sorti nei 18 mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione;
- b. Crediti maturati verso le Pubbliche Amministrazioni: sono ammissibili gli importi relativi ai soli crediti maturati e già scaduti;
- c. Rimborsi di finanziamenti a medio – lungo termine: per un importo non superiore all'ammontare delle rate di finanziamento e/o dei canoni di leasing pagate negli ultimi 24 mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione. Sono ammissibili solo le rate relative ad operazioni di finanziamento / leasing attivate a fronte di investimenti aziendali. In ogni caso non sono ammissibili le operazioni attivate per l'acquisto o la realizzazione di immobili destinati alla cessione o alla locazione;
- d. Anticipazioni su ordini e/o contratti: l'ammontare minimo da documentare, per singola operazione di fornitura, non può essere inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA esclusa. Non sono ammissibili gli importi relativi a fatture già emesse e riscosse alla data della domanda di agevolazione.

4. UBICAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEGLI INTERVENTI

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

Le sedi operative oggetto dell'investimento devono essere ubicate nel territorio della Regione del Veneto.

Interventi di supporto finanziario

Tutte le sedi operative devono essere ubicate nel territorio della Regione del Veneto.

5. REGIMI DI AIUTO

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

L'ammissione alle agevolazioni può essere richiesta:

- a) per iniziative realizzate anche parzialmente nei sei mesi che precedono la data di compilazione del modulo di dichiarazione-domanda: esclusivamente nell'ambito del Regolamento "de minimis", Regolamento (CE) n. 1998/2006;
- b) per iniziative ancora da realizzare alla data di compilazione del modulo di dichiarazione-domanda: alternativamente nell'ambito del Regolamento "de minimis", Regolamento (CE) n. 1998/2006 o del Regolamento "di esenzione", Regolamento (CE) 800/2008, a scelta della PMI richiedente.
- c) per iniziative realizzate da PMI del settore pesca: esclusivamente nell'ambito del Regolamento "de minimis", Regolamento (CE) n. 875/2007.

Interventi di supporto finanziario

L'ammissione alle agevolazioni può essere richiesta esclusivamente nell'ambito del Regolamento "de minimis", Regolamento (CE) n. 1998/2006 o Regolamento (CE) n. 875/2007.

Applicazione dei Regolamenti comunitari

Eventuali modifiche o integrazioni ai citati Regolamenti comunitari costituiscono modifica alle presenti Disposizioni Operative.

Con riferimento alle iniziative aventi per oggetto programmi di investimento, la data di realizzazione corrisponde alla data della fattura o dell'atto di acquisto dei beni.

L'ammissione alle agevolazioni non esclude per i Beneficiari l'accesso ad altre agevolazioni, nei limiti consentiti dai Regolamenti comunitari di riferimento e quindi nel rispetto dei massimali stabiliti in materia di aiuti di Stato.

In ogni caso, le agevolazioni verranno concesse da Veneto Sviluppo nel rispetto dei limiti di cumulo di incentivi stabiliti dalla normativa europea e nazionale. A tal fine le PMI richiedenti saranno tenute a rilasciare tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie, prodotte nelle forme previste dal DPR n. 445/2000.

Reg (CE) 1998/2006 – Regime “de minimis”	
Misura dell’agevolazione (in termini di ESL)	Max 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari consecutivi (Max 100.000 Euro per le PMI attive nel settore del trasporto su strada)
Esclusioni	<p>Aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio</p> <ul style="list-style-type: none"> > Aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 del Trattato > Aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’Allegato 1 del Trattato, nei casi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> § quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate § quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari > Aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione > Aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione > Aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Reg. (CE) n. 407/2002 > Aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi > Aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Reg (CE) 875/2007 – Regime “de minimis” PMI settore Pesca	
Misura dell’agevolazione (in termini di ESL)	Max 30.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari consecutivi
Esclusioni	<ul style="list-style-type: none"> > Aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato > Aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, ossia aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, aiuti alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all’attività di esportazione > Aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione > Aiuti diretti ad incrementare la capacità di pesca, espressa in termini di stazza o di potenza motrice, secondo la definizione contenuta all’articolo 3, lettera n), del Regolamento (CE) n. 2371/2002, a meno

	<p>che si tratti di aiuti per l'ammodernamento del ponte principale di cui all'articolo 11, paragrafo 5, dello stesso Regolamento</p> <ul style="list-style-type: none"> > Aiuti per l'acquisto o la costruzione di navi da pesca > Aiuti concessi a imprese in difficoltà
--	--

<i>Reg (CE) 800/2008, Sezione 2 – Regime “esentato”</i>	
<i>Misura dell'agevolazione (in termini di ESL)</i>	<p>Medie imprese: Max 10%</p> <p>Piccole imprese: Max 20%</p>
<i>Esclusioni</i>	<p>a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;</p> <p>b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.</p> <p>c) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1), fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;</p> <p>d) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;</p> <p>e) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti: se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;</p> <p>f) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;</p> <p>g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;</p> <p>h) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;</p> <p>i) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.</p> <p>Il presente regolamento non si applica:</p> <p>1) ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici.</p>

	<p>2) agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1.</p> <p>3) agli aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;</p> <p>4) agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;</p> <p>5) agli aiuti alle imprese in difficoltà.</p>
--	--

6. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERAZIONI AGEVOLATE**6.1 Forma tecnica**

Le operazioni agevolate possono essere realizzate, alternativamente, con le seguenti forme tecniche:

- Finanziamento agevolato;
- Locazione finanziaria agevolata (“leasing agevolato”).

La forma tecnica “locazione finanziaria agevolata” è attivabile solo per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti che si concretizzano nell’acquisizione, con obbligo di riscatto, di impianti produttivi, attrezzature, e macchinari. Per tali operazioni la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA e canone iniziale.

In entrambi i casi, si tratta di operazioni finanziarie a doppia provvista, così composte:

- una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo non superiore al 50% dell’operazione agevolata (“Quota Fondo”);
- una quota di provvista privata, messa a disposizione dalla Banca / Società di Leasing finanziatrice ad un tasso (“Tasso Banca”) non superiore al “Tasso Convenzionato”, per il rimanente importo. Attualmente, il “Tasso Convenzionato” è pari all’Euribor 3/6 mesi m.m.p. divisore 360 aumentato di uno spread massimo di 500 punti base annui.

In caso di finanziamento agevolato, qualora la Banca finanziatrice intenda concedere uno specifico prefinanziamento, questo dovrà essere regolato, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con Veneto Sviluppo, ad un tasso non superiore al “Tasso Convenzionato”.

6.2 Importi e durate***Iniziativa finalizzata alla realizzazione di investimenti***

Importi: minimo euro 20.000,00 – massimo euro 1.500.000,00

Durata:

- Operazioni “immobiliari” (investimenti immobiliari e spese tecniche): min 36 mesi – max 120 mesi (compreso preammortamento max 24 mesi);
- Operazioni “miste” (investimenti immobiliari, spese tecniche e altri investimenti): min 36 mesi – max 84 mesi (compreso preammortamento max 12 mesi);
- Operazioni “dotazionali” (investimenti mobiliari, immobilizzazioni immateriali e spese tecniche - no investimenti immobiliari): min 36 mesi – max 60 mesi (compreso preammortamento max 12 mesi).

L’importo massimo vale anche come limite di importo di più operazioni agevolate finalizzate alla realizzazione di investimenti riferite alla medesima impresa e contemporaneamente in ammortamento.

Interventi di supporto finanziario

Importi: minimo euro 20.000,00 – massimo euro 350.000,00

Durata: min 36 mesi – max 60 mesi (compreso preammortamento max 12 mesi)

L’importo massimo vale anche come limite di importo di più operazioni agevolate finalizzate al supporto finanziario riferite alla medesima impresa e contemporaneamente in ammortamento.

6.3 Quote d’intervento del Fondo***Iniziativa finalizzata alla realizzazione di investimenti***

Operazioni “immobiliari”: 40%;

Operazioni “miste” e “dotazionali”: 50%.

Interventi di supporto finanziario

Tutte le tipologie: 50%.

6.4 Tasso agevolato a carico della PMI beneficiaria***Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti***

Operazioni “immobiliari”: 60% del “Tasso Banca”;

Operazioni “miste” e “dotazionali”: 50% del “Tasso Banca”.

Interventi di supporto finanziario

Tutte le tipologie: 50% del “Tasso Banca”.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente, essendo l’agevolazione “a sportello” (art. 5, D.Lgs n.123/1998).

La domanda va presentata a Veneto Sviluppo per il tramite delle Banche o Società di Leasing convenzionate con la Finanziaria Regionale o, in alternativa, per il tramite di una Cooperativa di Garanzia, di un Consorzio Fidi o di un Ufficio (Provinciale, Interprovinciale o Regionale) di un’Associazione di Categoria, anche per il tramite della propria società di servizi.

La domanda presentata per il tramite di una Cooperativa di Garanzia, di un Consorzio Fidi o di un Ufficio (Provinciale, Interprovinciale o Regionale) di un’Associazione di Categoria dovrà essere già completa di copia della delibera di concessione dell’affidamento da parte della Banca / Società di Leasing convenzionata prescelta, con indicazione di: importo, forma tecnica, durata, tipo di garanzie richieste a sostegno dell’affidamento.

La domanda va presentata esclusivamente in modalità informatica, entro 30 giorni solari dalla data di compilazione, avvalendosi dell’apposito software per la “domanda elettronica”, accessibile a tutti gli intermediari finanziari ed agli Uffici (Provinciali, Interprovinciali o Regionali) delle Associazioni di Categoria previo accreditamento presso Veneto Sviluppo. Il software consente la presentazione, per via informatica, di istanze dematerializzate nella forma di “autodichiarazioni” rese ai sensi del DPR n. 445/2000. Tutta la documentazione presentata, pertanto, non rappresenta “copia digitale di documenti analogici” ai sensi della Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004.

La domanda deve essere completa dei documenti richiesti, specificati nel modulo di dichiarazione-domanda e nei relativi allegati ed il cui elenco verrà inserito nella “Scheda Regolamento” di ciascuna misura (documento pubblicato sul sito web www.venetosviluppo.it e liberamente scaricabile).

In ogni caso, unitamente al modulo di dichiarazione-domanda ed a pena di esclusione, dovrà essere presentata la documentazione di seguito descritta:

- Copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
- Documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 e conformemente a quanto previsto dal D.M. 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- Informazioni su compagine sociale, dettaglio affidamenti e altre agevolazioni pubbliche già ottenute;
- Copia dell’ultimo bilancio approvato completo dei previsti allegati o corrispondente situazione economico-patrimoniale (per le società di persone: modello “Unico”);
- Situazione contabile aggiornata e budget (conto economico previsionale) dell’esercizio in corso;
- Dichiarazione circa gli aiuti “de minimis” già ottenuti (documento obbligatorio solo per le domande di ammissione ad agevolazioni in regime “de minimis”);
- Copia della delibera di concessione dell’affidamento da parte dell’intermediario convenzionato prescelto (Banca o Società di Leasing – documento obbligatorio per le domande presentate per il tramite di una Cooperativa di Garanzia, di un Consorzio Fidi o di un Ufficio di un’Associazione di Categoria);
- Copia della delibera di concessione della garanzia consortile a supporto dell’operazione bancaria di finanziamento (solo per le operazioni che beneficiano di garanzia consortile).

In funzione dell'intervento per il quale viene richiesta l'ammissione alle agevolazioni, tale set documentale obbligatorio minimo dovrà essere completato con la documentazione obbligatoria di seguito descritta, da presentare unitamente al modulo di dichiarazione-domanda a pena di esclusione.

Iniziativa finalizzate alla realizzazione di investimenti

- Schema analitico degli investimenti e copia dei giustificativi di spesa in esso elencati. In caso di investimenti ancora da realizzare, i preventivi di spesa dovranno essere recenti (non oltre sei mesi dalla data della domanda di ammissione alle agevolazioni).
- In caso di interventi su immobili di terzi: atto di assenso del proprietario all'intervento e documento comprovante la disponibilità dell'immobile (contratto di locazione / comodato).

Interventi di supporto finanziario

- Per le sole domande relative ad operazioni di ricapitalizzazione aziendale: copia della delibera di aumento del capitale sociale totalmente sottoscritto; documentazione contabile atta a verificare l'avvenuto versamento dell'aumento di capitale.
- Per le sole domande relative ad operazioni di consolido delle passività a breve: documentazione utile per il calcolo del totale saldi relativo ai c/c per elasticità di cassa negli ultimi due trimestri antecedenti la data della domanda di agevolazione e copia recente della Centrale Rischi.
- Per le sole domande relative ad operazioni di riequilibrio finanziario aziendale: copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi completi dei previsti allegati o dei modelli "Unico" corrispondenti.
- Per le altre iniziative di supporto finanziario: documentazione in copia comprovante la sussistenza delle casistiche previste:
 - crediti insoluti: documentazione idonea ad attestare il mancato pagamento del credito commerciale da parte del debitore (ad es.: ricevute bancarie, effetti cambiari, assegni, fatture, altri titoli di credito equivalenti). In caso di pagamento parziale verrà ammessa solo la parte non riscossa alla data di sottoscrizione della domanda;
 - crediti maturati e scaduti verso le pubbliche amministrazioni: dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante la mancata riscossione ed accompagnata da fotocopia del documento d'identità e dai documenti comprovanti i crediti;
 - finanziamenti a medio – lungo termine attivati a fronte di investimenti aziendali: copia del contratto di finanziamento e documentazione attestante il pagamento delle rate di rimborso pagate nei 24 mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione.
 - anticipazioni ordini e/o contratti di fornitura: contratto sottoscritto dalle parti, proposta di vendita e relativa accettazione o proposta di acquisto e relativa accettazione di vendita.

Veneto Sviluppo esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricevimento, verificando la sussistenza dei requisiti prescritti. Al termine dell'attività istruttoria, Veneto Sviluppo delibera in ordine all'ammissione alle agevolazioni, nel rispetto delle procedure dettate dalle Leggi Regionali o dai provvedimenti amministrativi di riferimento per ciascuno specifico Fondo di Rotazione.

8. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE***Iniziativa finalizzate alla realizzazione di investimenti***

Entro e non oltre:

- 12 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo per operazioni "miste" e "dotazionali";
- 18 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo per operazioni "immobiliari",
termini riportati nella comunicazione d'esito.

La documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti ammessi deve essere trasmessa alla Banca / Società di Leasing finanziatrice e deve contenere:

- atti di compravendita (in caso di acquisto locali, fabbricati o terreni ed in caso di acquisto di azienda o ramo d'azienda);
- fatture quietanzate o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, relativi alla totalità delle spese ammesse (l'intermediario finanziario apporrà l'annullo);

- le eventuali autorizzazioni o certificazioni previste in funzione della tipologia e natura degli investimenti realizzati (specificate nel modulo di dichiarazione-domanda).

Sono rendicontabili solo le spese riguardanti investimenti completi (non sono agevolabili le spese comprovate da fatture in acconto se non accompagnate dalle relative fatture a saldo).

In caso di locazione finanziaria agevolata dovrà risultare stipulato il contratto, i beni dovranno risultare consegnati all'impresa e la Società di Leasing finanziatrice dovrà provvedere all'annullo sulla fattura di acquisto del bene oggetto della locazione.

Per le operazioni agevolate aventi ad oggetto iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti, è ammessa l'erogazione in due *tranches* (costituite da un acconto ed un saldo), riferite a stralci funzionali ed a condizione che l'operazione agevolata sia stata deliberata per un importo non inferiore ad euro 1.000.000,00.

Interventi di supporto finanziario

Entro e non oltre 6 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, termine riportato nella comunicazione d'esito.

La documentazione probatoria necessaria dovrà risultare già trasmessa alla Banca finanziatrice ed a Veneto Sviluppo contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione.

9. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

È fatto obbligo alla PMI richiedente di curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa all'iniziativa, tenendola separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa, ed a renderla accessibile senza limitazioni al personale incaricato dello svolgimento dell'attività di ispezione e controllo. La documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento dell'ultima rata del finanziamento agevolato ovvero dall'estinzione anticipata dello stesso.

10. CONTROLLI, VIGILANZA, RINUNCE, REVOCHE E SUBENTRI

Veneto Sviluppo esercita l'attività di vigilanza e controllo, anche a campione, anche per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate, ivi comprese le verifiche ex DPR 445/2000. Agli incaricati del controllo dovrà essere assicurato l'accesso agli atti, ai locali ed ai beni da visionare per il corretto svolgimento delle verifiche.

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di effettuare i controlli secondo la normativa vigente.

La rinuncia all'agevolazione e la conseguente estinzione anticipata dell'operazione, comunicata a Veneto Sviluppo dall'impresa beneficiaria, comporta la restituzione totale della provvista a tasso zero ("Quota Fondo") erogata e non ancora rimborsata.

La revoca delle agevolazioni è disciplinata dall'art. 11 della LR 5/2000 e successive modifiche. Viene disposta la revoca nei seguenti casi:

- a. agevolazione concessa sulla base di dati, dichiarazioni, notizie falsi, inesatti e/o reticenti;
- b. qualora, a seguito dell'effettuazione dell'attività di controllo, si riscontri la non rispondenza del piano di investimenti ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato;
- c. sopravvenuta mancanza di requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità all'agevolazione nel periodo di durata dell'operazione agevolata. È fatto salvo il caso della perdita del riconoscimento della natura artigiana dell'impresa se tale perdita è determinata dal superamento dei limiti massimi di manodopera occupata alle dipendenze stabiliti dall'art. 4 della L. n. 443/1985 a seguito della realizzazione dell'iniziativa agevolata ed a condizione che l'impresa rimanga classificabile come PMI. È fatto salvo, altresì, il caso di superamento dei requisiti dimensionali di PMI qualora lo stesso non avvenga per effetto di operazioni societarie a fronte delle quali debba essere richiesto il subentro nell'agevolazione;

- d. cessione, alienazione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione prima che l'operazione agevolata sia stata completamente estinta;
- e. cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nel periodo di durata dell'operazione agevolata;
- f. cessione di azienda, o cessione del ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e qualora l'impresa intesa a subentrare nell'agevolazione non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità.

In tali casi la cessazione dell'agevolazione decorre dalla data dell'evento che ha causato la perdita del diritto. La provvista indebitamente percepita va restituita con l'applicazione delle maggiorazioni e sanzioni previste dalla LR 28 gennaio 2000, n. 5, art. 11 e successive modifiche.

La comunicazione di revoca parziale o totale del beneficio è trasmessa da Veneto Sviluppo oltre che all'impresa, anche alla struttura regionale di riferimento per quanto di competenza ed in relazione all'applicazione dell'eventuale sanzione.

A Veneto Sviluppo compete il recupero della provvista pubblica erogata e delle eventuali maggiorazioni.

Un nuovo beneficiario può subentrare nell'operazione agevolata ad un beneficiario precedentemente ammesso, purché dimostri di avere idoneo titolo giuridico e i requisiti soggettivi previsti, presentando apposita richiesta a Veneto Sviluppo. In caso di accoglimento della richiesta, il nuovo beneficiario subentra nei diritti e negli obblighi del beneficiario precedente.

Per le operazioni agevolate classificate "Interventi di supporto finanziario" è esclusa la possibilità di subentro di un nuovo beneficiario.

PARTE SPECIALE 1 – AGEVOLAZIONI PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE

La presente Parte Speciale disciplina l'accesso alle agevolazioni previste dalla Legge Regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese ed innovazione dell'Imprenditoria Femminile". Trova applicazione tutto quanto già disciplinato nella "Parte Generale" delle presenti Disposizioni Operative Uniche, fatte salve le seguenti specifiche.

1. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni per l'imprenditoria femminile le PMI in possesso dei requisiti specificati al punto 1 della Parte Generale ed aventi inoltre le seguenti caratteristiche:

- Imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno 2 anni;
- Società, anche di tipo cooperativo, i cui soci e organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il 51% di proprietà di donne.

Tali requisiti devono:

- a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa;
- b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di ammissione alle agevolazioni, se si tratta di impresa già esistente;
- c) permanere nei primi cinque anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque per tutta la durata dell'operazione agevolata, se superiore, a pena di revoca.

Possono essere ammesse alle agevolazioni le PMI già attive e quelle che intendono attivarsi nel territorio della Regione del Veneto. Queste ultime dovranno risultare attive al momento della richiesta di erogazione dell'operazione agevolata concessa.

2. SETTORI ECONOMICI AMMESSI

Possono beneficiare delle agevolazioni per l'imprenditoria femminile le PMI operanti:

- a. nei settori specificati al punto 2. della Parte Generale;
- b. nei settori individuati, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni regionali, dalla disciplina di riferimento del Fondo di Rotazione per il Settore Turistico (LR n. 33/2002);
- c. negli ulteriori settori di seguito specificati (classificazione ATECO 2007): I55.20.5; J63.91; Q87; Q88; R90.03; R91.

In ogni caso, non sono ammissibili i casi di esclusione individuati, dai Regolamenti Comunitari di seguito elencati:

- n. 1998/2006: aiuti "de minimis";
- n. 875/2007: aiuti "de minimis" nel settore della pesca.

3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Possono beneficiare delle agevolazioni per l'imprenditoria femminile esclusivamente le PMI che, ai sensi del punto 3 della Parte Generale, sono impegnate in iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti.

Specifiche operative

Vale quanto già disciplinato nella Parte Generale. L'acquisto di arredi è ammissibile anche per le PMI con sede operativa con attività prevalente nei settori specificati alle lettere b e c del precedente punto 2.

4. REGIMI DI AIUTO

L'ammissione alle agevolazioni può essere richiesta esclusivamente nell'ambito del Regolamento "de minimis", Regolamento (CE) n. 1998/2006), sia per iniziative realizzate anche parzialmente nei sei mesi che precedono la data di compilazione del modulo di dichiarazione-domanda sia per iniziative ancora da realizzare alla data di compilazione del modulo di dichiarazione-domanda.

Per iniziative realizzate da PMI del settore pesca, l'ammissione alle agevolazioni può essere richiesta esclusivamente nell'ambito del Regolamento "de minimis", Regolamento (CE) n. 875/2007.

5. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERAZIONI AGEVOLATE

Le operazioni agevolate possono essere realizzate esclusivamente in forma mista, costituita da un finanziamento agevolato associato ad un contributo in conto capitale. Il contributo in conto capitale è un'agevolazione aggiuntiva collegata al finanziamento agevolato. Pertanto, nel caso in cui la provvista pubblica destinata ai contributi in conto capitale fosse esaurita, le agevolazioni non potranno essere concesse nella sola forma del finanziamento agevolato.

Ciò premesso, le operazioni finanziarie sono così composte:

- una quota di contributo in conto capitale per un importo non superiore al 15% del costo dell'iniziativa ammesso e realizzato ("Quota Contributo");
- una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo non superiore al 42,5% del costo dell'iniziativa ammesso e realizzato ("Quota Fondo");
- una quota di provvista privata, messa a disposizione dalla Banca finanziatrice ad un tasso ("Tasso Banca") non superiore al "Tasso Convenzionato", per il rimanente importo.

Il tasso agevolato a carico della PMI beneficiaria, pertanto, sarà pari al 50% del "Tasso Banca" applicato all'operazione di finanziamento agevolato.

Attualmente, il "Tasso Convenzionato" è pari all'Euribor 3/6 mesi m.m.p. divisore 360 aumentato di uno spread massimo di 500 punti base annui.

Qualora la Banca finanziatrice intenda concedere uno specifico prefinanziamento, questo dovrà essere regolato, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con Veneto Sviluppo, ad un tasso non superiore al "Tasso Convenzionato".

Importi: minimo euro 20.000,00 – massimo euro 100.000,00.

6. CONTROLLI, VIGILANZA, RINUNCE, REVOCHE E SUBENTRI

Valgono le disposizioni di cui al punto 10 della Parte Generale, integrate da quanto disposto al Punto 1, lettera c della presente Parte Speciale.

Trattandosi di operazioni "in forma mista", in caso di rinuncia all'agevolazione e conseguente estinzione anticipata del finanziamento agevolato Veneto Sviluppo procederà al recupero *pro quota* del contributo in conto capitale erogato.

PARTE SPECIALE 2 – AGEVOLAZIONI PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE

La presente Parte Speciale disciplina l'accesso alle agevolazioni previste dalla Legge Regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'Imprenditoria Giovanile veneta".

Trova applicazione tutto quanto già disciplinato nella "Parte Generale" delle presenti Disposizioni Operative Uniche, fatte salve le seguenti specifiche.

1. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile le PMI in possesso dei requisiti specificati al punto 1. della Parte Generale ed aventi inoltre le seguenti caratteristiche:

- Imprese individuali di cui sono titolari persone di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti;
- Società, anche di tipo cooperativo, i cui soci siano per almeno il 60% persone di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno due terzi da persone di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti.

Tali requisiti devono sussistere alla data della domanda di ammissione alle agevolazioni e devono permanere nei primi cinque anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque per tutta la durata dell'operazione agevolata, se superiore, a pena di revoca.

Possono essere ammesse alle agevolazioni le PMI già attive e quelle che intendono attivarsi nel territorio della Regione del Veneto. Queste ultime dovranno risultare attive al momento della richiesta di erogazione dell'operazione agevolata concessa.

2. SETTORI ECONOMICI AMMESSI

Possono beneficiare delle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile le PMI operanti:

- a. nei settori specificati al punto 2. della Parte Generale;
- b. nei settori individuati, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni regionali, dalla disciplina di riferimento del Fondo di Rotazione per il Settore Turistico (LR n. 33/2002);
- c. negli ulteriori settori di seguito specificati (classificazione ATECO 2007): I55.20.5; J63.91; Q87; Q88; R90.03; R91.

In ogni caso, non sono ammissibili i casi di esclusione individuati, dai Regolamenti Comunitari di seguito elencati:

- n. 1998/2006: aiuti "de minimis";
- n. 875/2007: aiuti "de minimis" nel settore della pesca.

3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Possono beneficiare delle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile esclusivamente le PMI che sono impegnate in iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti. Le spese ammissibili sono rappresentate nella tabella che segue.

Tipologie di spesa		Finanziabilità sull'investimento totale ammissibile
Investimenti immobiliari	> Ristrutturazione e adeguamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività.	20%
Investimenti mobiliari	> Acquisto di impianti produttivi macchinari, attrezzature (e hardware) > Acquisto di arredi > Realizzazione / adeguamento di impianti tecnologici. > Acquisto di automezzi targati e natanti ad esclusivo uso aziendale	100%
Immobilizzazioni immateriali	> Spese connesse a: acquisto di brevetti; sviluppo software, acquisto di licenze software.	100%
Spese tecniche	> Spese di progettazione e direzione lavori.	5%
	> Spese relative a: consulenze per l'organizzazione aziendale, analisi di mercato e promozione, atti notarili di costituzione della società. Non sono ammissibili le spese inerenti servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa o al mantenimento delle certificazioni già acquisite	100

Specifiche operative

Vale quanto già disciplinato nella Parte Generale. L'acquisto di arredi è ammissibile anche per le PMI con sede operativa con attività prevalente nei settori specificati alle lettere b e c del precedente punto 2.

4. REGIMI DI AIUTO

L'ammissione alle agevolazioni può essere richiesta esclusivamente nell'ambito del Regolamento "de minimis", Regolamento (CE) n. 1998/2006. Sono ammissibili esclusivamente iniziative ancora da realizzare alla data di compilazione del modulo di dichiarazione-domanda.

Per iniziative realizzate da PMI del settore pesca, l'ammissione alle agevolazioni può essere richiesta esclusivamente nell'ambito del Regolamento "de minimis", Regolamento (CE) n. 875/2007.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che abbiano già beneficiato di altre forme pubbliche di agevolazione. A tal fine le PMI richiedenti saranno tenute a rilasciare tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie, prodotte nelle forme previste dal DPR n. 445/2000.

5. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERAZIONI AGEVOLATE

Le operazioni agevolate possono essere realizzate esclusivamente in forma mista, costituita da un finanziamento agevolato associato ad un contributo in conto capitale. Il contributo in conto capitale è un'agevolazione aggiuntiva collegata al finanziamento agevolato. Pertanto, nel caso in cui la provvista pubblica destinata ai contributi in conto capitale fosse esaurita, le agevolazioni non potranno essere concesse nella sola forma del finanziamento agevolato.

Ciò premesso, le operazioni finanziarie sono così composte:

- una quota di contributo in conto capitale per un importo non superiore al 15% del costo dell'iniziativa ammesso e realizzato ("Quota Contributo");
- una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo non superiore al 42,5% del costo dell'iniziativa ammesso e realizzato ("Quota Fondo");
- una quota di provvista privata, messa a disposizione dalla Banca finanziatrice ad un tasso ("Tasso Banca") non superiore al "Tasso Convenzionato", per il rimanente importo.

Il tasso agevolato a carico della PMI beneficiaria, pertanto, sarà pari al 50% del "Tasso Banca" applicato all'operazione di finanziamento agevolato.

Attualmente, il "Tasso Convenzionato" è pari all'Euribor 3/6 mesi m.m.p. divisore 360 aumentato di uno spread massimo di 500 punti base annui.

Qualora la Banca finanziatrice intenda concedere uno specifico prefinanziamento, questo dovrà essere regolato, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con Veneto Sviluppo, ad un tasso non superiore al "Tasso Convenzionato".

Importi: minimo euro 20.000,00 – massimo euro 100.000,00

6. CONTROLLI, VIGILANZA, RINUNCE, REVOCHE E SUBENTRI

Valgono le disposizioni di cui al punto 10 della Parte Generale, integrate da quanto disposto al punto 1 della presente Parte Speciale. Inoltre, verrà disposta la revoca delle agevolazioni qualora vengano accertate la sospensione dell'attività per più di sei mesi oppure la cessazione dell'attività entro i primi tre anni dalla concessione dell'agevolazione.

Trattandosi di operazioni "in forma mista", in caso di rinuncia all'agevolazione e conseguente estinzione anticipata del finanziamento agevolato Veneto Sviluppo procederà al recupero *pro quota* del contributo in conto capitale erogato.

PARTE SPECIALE 3 – FINANZIAMENTI AGEVOLATI DI IMPORTO LIMITATO

La presente Parte Speciale disciplina l'accesso alle agevolazioni nella forma di finanziamenti agevolati di importo limitato, originariamente introdotta con DGR n. 266/2013 e DGR n. 267/2013 e caratterizzata da operazioni di importo tra 10 e 50 mila Euro, per le quali è possibile richiedere l'ammissione alle agevolazioni prevalentemente per il tramite dei Confidi iscritti all'albo ex art. 107 TUB ed esclusivamente mediante procedura informatizzata.

La disciplina oggetto della presente Parte Speciale ha carattere straordinario e sperimentale. In quanto tale, rimane in vigore fino al 30 giugno 2014, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con successivi provvedimenti di Giunta Regionale.

Nello specifico, si definisce una nuova operatività del Fondo di Rotazione istituito dall'articolo 6 della Legge Regionale 18 gennaio 1999, n. 1, del Fondo di Rotazione istituito dall'articolo 23 della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 5, e del Fondo di Rotazione istituito dall'articolo 21 della Legge Regionale 17 gennaio 2002, n. 2, consistente in un intervento che riguarda i "finanziamenti agevolati d'importo limitato" supportato da procedure snelle e facilitate, in linea con gli orientamenti dell'amministrazione regionale in materia di semplificazione e sburocratizzazione, per esigenze di liquidità aziendale connesse alla gestione corrente dell'impresa.

Gli interventi disciplinati nella presente Parte Speciale si concretizzano in operazioni di supporto alla liquidità aziendale. Sono classificati, pertanto, ai sensi del punto 3 della Parte Generale, nella tipologia "Interventi di supporto finanziario".

Trova applicazione tutto quanto già disciplinato nella "Parte Generale" delle presenti Disposizioni Operative Uniche, fatte salve le seguenti specifiche.

1. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere ai finanziamenti agevolati di importo limitato le PMI in possesso dei requisiti specificati al punto 1. della Parte Generale che non abbiano presentato bilanci (o documentazione contabile-fiscale equivalente) consecutivamente in perdita negli ultimi tre esercizi.

2. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Finanziamenti di importo limitato	Finanziabilità sull'investimento totale ammissibile
Operazioni di supporto finanziario a fronte dei pagamenti effettuati negli ultimi 24 mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione per: <ul style="list-style-type: none">> canoni di locazione relativi ai locali adibiti allo svolgimento dell'attività aziendale;> utenze: energia elettrica, acqua, gas, telefono fisso e connessione a reti telematiche;> rate di mutuo e/o canoni di leasing relativi ad operazioni finanziarie.	100%

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERAZIONI AGEVOLATE

3.1 Importi e durate

Importi: minimo euro 10.000,00 – massimo euro 50.000,00

Durata: min 36 mesi – max 60 mesi (compreso preammortamento max 12 mesi)

L'importo massimo vale anche come limite di importo di più "finanziamenti agevolati di importo limitato" riferiti alla medesima impresa e contemporaneamente in ammortamento.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente, essendo l'agevolazione "a sportello" (art. 5, D.Lgs n.123/1998).

Fatta salva la possibilità da parte della PMI di presentazione della domanda di agevolazione a Veneto Sviluppo anche per il tramite delle Banche finanziatrici convenzionate, le domande di agevolazione vanno presentate dai legali rappresentanti delle PMI per il tramite dei Confidi che, ai sensi delle DDGR n. 266/2013 e 267/2013, abbiano sottoscritto apposita convenzione con Veneto Sviluppo, vigilati dalla Banca d'Italia, come definiti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che svolgono attività di intermediari finanziari, vigilati ai sensi dell'ex articolo 107 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB), sostituito con il vigente articolo 106 del TUB, per effetto dell'articolo 7 del D.Lgs 13 agosto 2010, n. 141, ed aventi sede operativa nel territorio della Regione del Veneto da almeno 15 mesi alla data di presentazione a Veneto Sviluppo della richiesta di convenzionamento. L'elenco aggiornato dei Confidi convenzionati sarà reso disponibile da Veneto Sviluppo sul sito web aziendale.

La domanda va presentata esclusivamente in modalità informatica, entro 30 giorni solari dalla data di compilazione, avvalendosi dell'apposito software per la "domanda elettronica", accessibile a tutti gli intermediari finanziari convenzionati previo accreditamento presso Veneto Sviluppo. Il software consente la presentazione, per via informatica, di istanze dematerializzate nella forma di "autodichiarazioni" rese ai sensi del DPR n. 445/2000. Tutta la documentazione presentata, pertanto, non rappresenta "copia digitale di documenti analogici" ai sensi della Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004.

La domanda deve essere completa dei documenti richiesti, specificati nel modulo di dichiarazione-domanda e nei relativi allegati ed il cui elenco verrà inserito nella "Scheda Regolamento" di ciascuna misura (documento pubblicato sul sito web www.venetosviluppo.it e liberamente scaricabile).

In ogni caso, unitamente al modulo di dichiarazione-domanda ed a pena di esclusione, dovrà essere presentata la documentazione di seguito descritta:

- Copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- Documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 e conformemente a quanto previsto dal DM 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- Informazioni su compagine sociale, dettaglio affidamenti e altre agevolazioni pubbliche già ottenute;
- Copia degli ultimi tre bilanci approvati completi dei previsti allegati o corrispondenti situazioni economico-patrimoniali (per le società di persone: modello "Unico");
- Situazione contabile aggiornata e budget dell'esercizio in corso;
- Dichiarazione circa gli aiuti "de minimis" già ottenuti;
- Copia della delibera di concessione dell'affidamento da parte della Banca convenzionata prescelta con indicazione di: importo, forma tecnica, durata, tipo di garanzie richieste a sostegno dell'affidamento (documento obbligatorio per le domande presentate per il tramite dei Confidi convenzionati);
- Copia della delibera di concessione della garanzia consortile a supporto dell'operazione bancaria di finanziamento (solo per le operazioni che beneficiano di garanzia consortile).

I Confidi convenzionati saranno tenuti ad attestare, per ciascuna domanda di ammissione alle agevolazioni presentata per loro tramite, di aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalle presenti Disposizioni

Operative in capo alla PMI beneficiaria ed in relazione all'operazione agevolata richiesta, nonché di aver verificato la correttezza delle dichiarazioni rese dalla PMI beneficiaria in ordine al rispetto dei limiti di cumulo di aiuti "de minimis" e la non sussistenza dei casi di esclusione previsti, anche in relazione al regime di aiuto applicato. Dovrà risultare verificata, altresì, la sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa, escludendo le domande per le quali l'importo dell'operazione agevolata richiesta risulti superiore al 120% del fatturato dell'ultimo esercizio.

Tale set documentale obbligatorio minimo dovrà essere completato con la documentazione di seguito descritta, da presentare unitamente al modulo di dichiarazione-domanda a pena di esclusione.

- canoni di locazione relativi ai locali adibiti allo svolgimento dell'attività aziendale: copia del contratto di locazione e documentazione attestante il pagamento dei canoni;
- utenze: energia elettrica, acqua, gas, telefono fisso e connessione a reti telematiche: documentazione attestante il pagamento delle relative bollette;
- rate di mutuo e/o canoni di leasing relativi ad operazioni finanziarie: copia del contratto di finanziamento e/o leasing e documentazione attestante il pagamento delle rate / dei canoni.

Veneto Sviluppo esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricevimento, accertando la completezza del corredo documentale presentato e verificando la sussistenza dei requisiti prescritti anche prendendo atto, in caso di domanda presentata per il tramite di un Confidi convenzionato, delle attestazioni rilasciate. Al termine dell'attività istruttoria, che si dovrà concludere entro il termine massimo di 20 giorni dal ricevimento della domanda completa, Veneto Sviluppo delibera in ordine all'ammissione alle agevolazioni, nel rispetto delle procedure dettate dalle Leggi Regionali o dai provvedimenti amministrativi di riferimento per ciascuno specifico Fondo di Rotazione.